



CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE
Sede Legale: Via Palazzo di Città, 10 – 10023 CHIERI (TO)
Sede Amministrativa: Str. Valle Pasano, 4 – 10023 CHIERI (TO)
P. iva 07305160017
Tel. 011 / 942.71.36
www.servizisocialichieri.it e-mail: segreteria@cssac.it
Pec: protocollocssac@pec.it

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DI PERSONE ADULTE CONDISABILITÀ- ANNUALITÀ 2024

ART. 1. FINALITÀ DELL'AVVISO

Il Progetto di Vita Indipendente, come regolamentato dalla D.G.R. n. 51-8960 del 16/05/2019, in revoca alla 48-9266 del 21/07/2008, ha come scopo quello di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.

La recente Legge Regionale 12 febbraio 2019 n. 3 "Promozione delle Politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità", all'art. 6 comma 3, promuove progetti di Vita Indipendente sulla base di progetti personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all'interno o all'esterno della famiglia o dell'abitazione di origine, nonché servizi per l'abitare basati su progetti personalizzati che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.

Con DD 1374/A1421A/2023 del 22/06/2023 la Regione Piemonte ha assegnato al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del chierese un finanziamento per l'attivazione di nuovi progetti di Vita Indipendente, a valere sul FNA 2020.

ART. 2. BENEFICIARI

Possono accedere agli interventi di cui al presente avviso le persone che, all'atto della presentazione della proposta di progetto, risultino:

- residenti in uno dei 25 Comuni afferenti al CSSAC;
- di età compresa tra 18 e 64 anni;
- in possesso di certificazione di disabilità di cui all'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (indipendentemente dalla disabilità: fisica, sensoriale, intellettiva, cognitiva la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità)
- in possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore a € 38.000,00 (sono ammessi ISEE ordinario, ISEE socio-sanitario o ISEE nucleo ristretto).

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti, pena la decadenza dal contributo a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti.

Non possono accedere agli interventi:

- le persone con disabilità e grave non autosufficienza le cui condizioni di salute e di disabilità, comedeterminato in sede di valutazione, sono tali da non consentire lo sviluppo di un progetto

di Vita Indipendente e inclusione nella società, in virtù di un bisogno esclusivamente o prettamente assistenziale. I Progetti di Vita Indipendente, essendo finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale delle persone con disabilità grave non devono essere interpretati come interventi a sostegno del nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario o di competenza infermieristica e/o riabilitativa

- le persone con disabilità già beneficiarie di altri contributi pubblici per la Vita Indipendente
- le persone con disabilità già beneficiarie di assegno di cura e per l'autonomia (previa rinuncia dello stesso). La rinuncia all'assegno non implica la sospensione della prestazione ma l'inserimento

nella graduatoria di accesso alle prestazioni a partire dall'ultimo mese di contributo del bando.

ART. 3 –OBIETTIVI

Per "Vita Indipendente" si intende la possibilità per una persona con disabilità grave o con l'aiuto di chi la rappresenta, di autodeterminarsi e di poter vivere come qualunque persona avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta. Uno degli obiettivi dei progetti di Vita Indipendente è attuare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto all'isolamento delle persone con disabilità.

Le due principali modalità di realizzazione dei progetti di Vita Indipendente, secondo quanto definito dalla DGR 51-8960 del 16/05/2019, sono:

- Gestione diretta da parte del richiedente;
- Gestione indiretta con prestazioni fornite dall'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali.

Elemento fondante deve essere il progetto personalizzato redatto con il coinvolgimento della persona interessata o di chi la rappresenta, così come previsto dalle normative nazionali e regionali. Il progetto personalizzato, co-progettato fra persona-famiglia e servizi, valutato e approvato dalla commissione U.M.V.D.:

- contiene il "budget di progetto" che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione, comprese le risorse finalizzate al finanziamento dei progetti di vitaindipendente;
- individua il responsabile del progetto (case manager) che esercita il ruolo di riferimento per la persona con disabilità nella realizzazione del progetto e garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all'attuazione degli interventi;
- può essere parte di un progetto più articolato che prevede un mix di interventi complementari concordati in sede di U.M.V.D.

Nella progettualità, oltre alla figura dell'assistente personale adeguato alle esigenze del beneficiario, occorre promuovere le reti formali e informali di supporto che concorrono in modo determinante alla realizzazione del progetto stesso.

ART. 4 - INTERVENTI FINANZIABILI PER LA VITA INDIPENDENTE:

1. ASSISTENTE PERSONALE

- assunzione in regola dell'assistente familiare/personale in base al Ccnl della collaborazione domestica, da parte della persona o di chi la rappresenta (gestione diretta);

2. ABITARE IN AUTONOMIA

- Spese espressamente dedicate alla realizzazione di percorsi di Vita Indipendente anche come accompagnamento verso una prima esperienza di distacco dalla famiglia
- Canone di locazione

<p>3. INCLUSIONE SOCIALE E RELAZIONALE</p> <ul style="list-style-type: none">• acquisto di servizi educativi presso associazioni, fondazioni, cooperative sociali o altri enti stai relativi registri regionali (ove previsto) e interventi atti a favorire l'inclusione sociale attraverso sport e tempo libero
<p>4. TRASPORTO SOCIALE</p> <ul style="list-style-type: none">• trasporto (escluso il trasporto rientrante nel "diritto allo studio" ed il trasporto "riabilitativo" verso centri diurni o ambulatoriali)
<p>5. DOMOTICA</p> <ul style="list-style-type: none">• Acquisto strumentazione

Il richiedente può accedere alle prestazioni di non più di due AREE indicando la prioritaria. La seconda area verrà eventualmente finanziata in base alle risorse economiche disponibili.

ART. 5 – CONTRIBUTO

La durata del finanziamento è prevista per 12 mesi.

Modalità diretta

Per l'assunzione dell'assistente personale, il contributo erogato è comprensivo della retribuzione mensile, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, compresa la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, ed ogni altra spettanza prevista. L'entità del contributo è determinata tenendo conto del reddito personale e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile, sulla base del Modello ISEE in corso di validità relativo alla situazione reddituale e patrimoniale del solo interessato. Il contributo è determinato così come indicato nella tabella sottostante:

- ISEE da 0 ad € 8.000,00 - 100% contributo fino a un massimo di € 18.000,00 annui;
- ISEE da € 8.001,00 a € 15.000,00 - 80% contributo fino a un massimo di € 14.400,00 annui;
- ISEE da € 15.001,00 ad € 22.000,00 - 60% contributo fino a un massimo di € 10.800,00 annui;
- ISEE da € 22.001,00 ad € 29.000,00 - 40% contributo fino a un massimo di € 7.200,00 annui;
- ISEE da € 29.001,00 a € 38.000,00 - 20% contributo fino a un massimo di € 3.600,00 annui;

Il contributo economico viene anticipato in favore del beneficiario nella misura dell'80% di quello spettante, sulla base del progetto approvato, mediante rate bimestrali anticipate. Il saldo verrà erogato entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto previsto al successivo art.6.

Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore ai limiti massimi sopra indicati, il contributo verrà proporzionalmente ridotto in modo da rientrare nei limiti massimi previsti per ciascuna fascia Isee di appartenenza.

ART. 6. PRESENTAZIONE

Le persone con disabilità interessate in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, possono presentare domanda di ammissione al finanziamento direttamente, o se impossibilitato da chi ne cura gli interessi, utilizzando solo ed esclusivamente il modello di domanda Allegato A.

L'istanza deve essere trasmessa all'indirizzo segreteria@cssac.it

Oltre al modulo di istanza vanno presentati allegati alla domanda i seguenti documenti:

Domanda valutazione multidimensionale del progetto da inoltrare alla competente Commissione U.M.V.D.

Fotocopia documento di identità del richiedente;

Fotocopia certificato di handicap (art. 3, comma 3, L.

104/92); Fotocopia certificato di invalidità civile;

Mod. ISEE dell'interessato in corso di validità;

Contratto assunzione assistente familiare (se inerente).

Le domande dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 23.59 del 10/06/2024** Eventuali istanze pervenute fuori termine, oppure prodotte su modello differente da quello allegato all'avviso e parte integrante dello stesso, saranno considerate non valide. Potrà essere richiesta ulteriore documentazione, aggiuntiva o integrativa rispetto a quella allegata e in ogni caso attinente al progetto.

ART. 7 - VALUTAZIONE DEI PIANI PROGETTUALI

I progetti personalizzati verranno sottoposti all'esame dell'U.M.V.D. territorialmente competente.

L'U.M.V.D. effettuerà la valutazione multidimensionale così come previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29/03/2010.

Nella definizione del valore del contributo si terrà conto:

- Valutazione dell'intensità assistenziale
- tipologia degli obiettivi dello specifico progetto personalizzato (es. accompagnamento e sostegno alla vita in autonomia, presso il domicilio familiare o al di fuori di esso percorsi di studio, formativi e/o lavorativi, presenza di carichi familiari, esercizio delle funzioni genitoriali, percorsi di autonomia e inclusione sociale);
- condizione familiare, personale, abitativa e ambientale;
- valutazione economica, utilizzando lo strumento dell'ISEE così come previsto all'art.5 del regolamento.

Il Servizio provvede a verificare, monitorare ed effettuare controlli circa la regolarità della documentazione presentata, lo svolgimento delle procedure e l'attuazione dell'intervento complessivo, anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche in loco. Nel caso in cui dai controlli emerga l'attuazione del progetto di Vita Indipendente in difformità rispetto a quanto definito nel progetto e/o nel caso in cui maturino condizioni personali, familiari e/o logistiche del beneficiario tali da inficiare il prosieguo del progetto stesso, l'amministrazione dispone: nei casi di minore gravità e/o incidenza, la sospensione del progetto con riattivazione ad avvenuto rispetto degli adempimenti fissati dal Servizio in sede di rivalutazione del progetto di vita; nei casi di maggiore gravità e/o incidenza, l'interruzione del progetto.

ART. 8 - LISTE D'ATTESA

Nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a garantire il soddisfacimento di tutte le richieste graduatoria di accesso rispetterà i seguenti criteri:

- indicatore ISEE;
- punteggio di valutazione socio-sanitaria risultante dalla valutazione competente UMVD, in ordine decrescente;
- in caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda

Il CSSAC si riserva inoltre di ridefinire le aree di intervento finanziabili in base alle richieste pervenute.

ART. 9 - PERSONALE IMPIEGATO

Modalità diretta:

la persona con disabilità o chi la rappresenta sceglie autonomamente il proprio assistente familiare ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente familiare sono esclusivamente del datore di lavoro, che nel caso specifico è la persona con disabilità. La persona con disabilità, o chi la rappresenta, deve quindi essere consapevole che l'assunzione di assistenti familiari comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti ed i doveri che ne conseguono. Pertanto nessun rapporto intercorre tra l'Ente Gestore e gli assistenti familiari; l'Ente Gestore è inoltre sollevato da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto o omissione da parte degli assistenti familiari nei confronti del datore di lavoro o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, civili e penali.

I progetti di vita indipendente, essendo finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa.

Rispetto al personale impiegato non è ammessa l'assunzione di parenti dei beneficiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

ART. 10. RISPETTO DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. Si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente per l'espletamento del procedimento in esame e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. I dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente regolamento compreso il trasferimento degli stessi alle autorità regionali competenti. Il titolare del trattamento è il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del chierese.

ART. 11. INFORMAZIONI

Per informazioni sul presente avviso, è possibile inviare una e-mail ai seguenti indirizzi:

resp.integrativa@cssac.it

rintegrativa@cssac.it